



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data 8/5/2001

APT-09

Oggetto: Disposizioni operative per l'attuazione del D.M. 001/36 del 28 gennaio 1987, relativo alla limitazione e contenuto del bagaglio a mano e da stiva.

1. **PREMESSA**

Il D.M. 001/36 del 28 gennaio 1987 ha regolamentato, ai fini della sicurezza aeroportuale e del volo, il numero e le dimensioni massime consentite per il bagaglio che ogni passeggero può recare in cabina, nonché gli oggetti di uso strettamente personale che sono ammessi nella cabina stessa in aggiunta al suddetto bagaglio, nonché alcuni aspetti del bagaglio da stiva.

Con la presente Circolare si intende aggiornare ed integrare le precedenti disposizioni attuative emanate a suo tempo in occasione dell'entrata in vigore del D.M. 001/36, anche in considerazione del processo di affidamento dei servizi di controllo di sicurezza, ai sensi del D.M. 85/99.

2. **RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINOLOGIA**

- **Decreto Ministero Trasporti n. 001/36 del 28 gennaio 1987** "Limitazione bagaglio a mano ed etichettatura nominativa obbligatoria del bagaglio".
- **Decreto Ministero Trasporti 29 gennaio 1999, n.85** "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto legge 18.1.1992, n. 9 convertito con modificazioni della legge 28.2.1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza".



- **Programma Nazionale di Sicurezza:** SCHEDA N.1 "Controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli a mano" e SCHEDA N.2 "Controlli di sicurezza dei bagagli da stiva".

BAGAGLIO A MANO (bagaglio di cabina)

Per bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sé in cabina per sistemarli nei compartimenti portaoggetti soprastanti o sotto al sedile anteriore.

In applicazione del D.M. 001/36 è consentito il trasporto in cabina di un solo bagaglio, corredato di etichetta nominativa, a condizione che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i 115 cm. e comunque rientrante nei limiti delle misure di ingresso degli apparati di controllo ai raggi X.

Ai fini della presente circolare, oltre al bagaglio di cui al comma precedente, ogni passeggero può portare in cabina:

- una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile;
- un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD;
- un soprabito o impermeabile;
- un ombrello o bastone da passeggio;
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
- culla portatile e cibo per neonati, necessario per il viaggio;
- articoli da lettura per il viaggio;
- articoli acquistati ai "Duty Free" e negli esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto (in quantità e peso limitati).

BAGAGLIO REGISTRATO (bagaglio da stiva)

Il bagaglio registrato comprende quegli articoli che vengono consegnati al vettore per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non sono accessibili al passeggero durante il volo.

Tali bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero. Lo scontrino dell'etichetta bagaglio serve all'identificazione del bagaglio all'arrivo.

3. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica a tutti gli operatori che effettuano attività di trasporto aereo commerciale.



In particolare le società di gestione e le società che effettuano assistenza aeroportuale, ai fini dell'applicazione del D.M. 001/36, devono predisporre un'adeguata informativa, visiva e/o acustica, nelle aerostazioni per richiamare il passeggero sulle disposizioni del decreto stesso.

Le società che effettuano operazioni di accettazione dei passeggeri, al momento della registrazione, devono comunicare al passeggero il divieto di portare in cabina più di un bagaglio e comunque nelle dimensioni consentite, nonché l'obbligo di apporre un'etichetta nominativa sul bagaglio da stivare.

Le agenzie di viaggio ed i vettori aerei, al momento dell'emissione dei biglietti aerei, sono tenuti ad informare il passeggero, anche tramite apposita cartellonistica, sulle disposizioni previste dal D.M. 001/36.

4. MODALITA' PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO A MANO

Oltre al bagaglio a mano, ogni passeggero può portare in cabina uno o più degli articoli rientranti nell'elenco di cui al precedente punto 2.

Al fine di non vanificare le presenti procedure, volte a garantire la sicurezza del volo, il trasporto in cabina di articoli acquistati ai "Duty Free" e negli esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto deve essere limitato ad un quantitativo ragionevole di oggetti, comunque facilmente collocabili negli appositi alloggiamenti presenti in cabina.

Altri oggetti quali portabiti, passeggini, dovranno essere ritirati al momento dell'imbarco, per essere caricati in stiva e quindi riconsegnati al passeggero all'uscita dell'aeromobile all'arrivo.

I passeggeri a mobilità ridotta che abbiano una propria sedia a rotelle pieghevole e non motorizzata, ove la disponibilità di spazio lo consenta, potranno richiedere al momento dell'accettazione di portarla con sé in cabina. In caso contrario si applicano le modalità di cui al comma precedente.

Sono ammessi come bagaglio a mano i colli che superano le dimensioni consentite dal D.M. 001/36, quando viaggiano con regolare titolo di trasporto che dà diritto ad occupare un posto nell'aeromobile.

In questa fattispecie sono compresi solitamente i bagagli che, per la particolare delicatezza ed importanza, non possono essere trasportati come bagaglio registrato, per cui il passeggero ha acquistato un regolare biglietto di trasporto. Detti bagagli, ai fini di facilitare le attività di controllo, dovranno essere identificati al momento dell'accettazione con apposita etichetta applicata a cura del vettore o da chi lo rappresenta.



5. MODALITA' PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO REGISTRATO

5.1 Bagaglio del passeggero "Last Minute"

Il bagaglio registrato del passeggero "last minute", le cui dimensioni sono tali da permettere il controllo radioscopico presso le postazioni di controllo di sicurezza sui passeggeri, dovrà essere identificato all'accettazione con apposita etichetta applicata a cura del vettore o da chi lo rappresenta e ritirato al momento dell'imbarco, per essere caricato in stiva.

5.2. Bagaglio eccedente dei passeggeri in transito

Per i passeggeri in transito che si presentino ai controlli di sicurezza con bagaglio eccedente le dimensioni e/o il numero di colli consentiti per il trasporto in cabina, qualora non fosse possibile riavviarli in area accettazione per la registrazione come bagaglio da stiva e le dimensioni ne consentono comunque il controllo radioscopico, tale bagaglio dovrà essere ritirato ed etichettato al momento dell'imbarco dal vettore o da chi lo rappresenta, per una corretta collocazione a bordo dell'aeromobile, assicurando che il passeggero sia imbarcato.

Al momento del passaggio attraverso le postazioni di controllo gli addetti informeranno i passeggeri di tale circostanza, invitando costoro, se del caso, a presentarsi con un certo anticipo alla rispettiva porta d'imbarco.

6. ARTICOLI PROIBITI

Il bagaglio, sia a mano che registrato, non deve contenere i seguenti articoli:

- armi e munizioni;
- esplosivi, fuochi artificiali e razzi;
- gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigerati e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale;
- sostanze infiammabili (liquide e solide);
- sostanze infettive e velenose;
- sostanze corrosive;
- sostanze radioattive;
- sostanze ossidanti;
- sostanze magnetizzanti;
- congegni di allarme;
- torcia subacquea con batterie inserite.



7. DECORRENZA

La presente circolare è applicabile a far data dal 1° giugno 2001; essa annulla le precedenti disposizioni applicative del D.M. 001/36 ed aggiorna la lista degli articoli di uso personale per i quali è ammesso il trasporto in cabina, in aggiunta al bagaglio.

Il Direttore Generale
Avv. Pierluigi di Palma